



Il 21 maggio 2024, al Viminale, si è tenuto un incontro, alla presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi, del Sottosegretario On. Molteni, del Capo di Gabinetto del Ministro Pref. Sempreviva, del Capo della Polizia Pref. Pisani, per la firma del Fesi 2023.

L'accordo, come ampiamente annunciato, prevede le seguenti cifre:

- la produttività collettiva per ogni giorno di presenza è pari ad € 6,11;
- il cambio turno sarà pagato € 10,00;
- la reperibilità verrà indennizzata in € 17,50 per turno;
- servizi resi in alta montagna saranno indennizzati in € 6,40 per turno;
- il compenso annuo per cambio turno per i Reparti Mobili ammonta a € 610,00.

Il pagamento del Fesi è previsto entro il prossimo mese di luglio, fatta salva la possibilità del cedolino straordinario al più presto.

Ma l'incontro è stato, altresì, la sede di un importante confronto sulle iniziative legislative in corso per il varo del nuovo pacchetto sicurezza investendo, in particolare, la problematica concernente i due disegni legge, rispettivamente il numero 1053 e il numero 1660, in discussione presso le Commissioni parlamentari degli Affari Costituzionali e Giustizia, nonché i 10 emendamenti proposti dal Dipartimento ai DL in esame.

Il Ministro ha chiarito che i predetti emendamenti sono solo una parte degli interventi che, comunque, possono essere effettuati nel corso dell'iter di approvazione dei due provvedimenti legislativi.

Il Siulp ha ribadito che il modello di sicurezza italiano, dopo la riforma della Polizia di Stato e del sistema di sicurezza nazionale, grazie alla legge 121/81, esalta la centralità delle funzioni attribuite alle Autorità civili di Pubblica Sicurezza, sia in ambito provinciale che locale, trovando la sua

SOMMARIO

- Firma dell'Accordo sul FESI 2023
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto
- Costituzionalmente legittima la nuova disciplina della detenzione domiciliare Sostitutiva
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri
- Detrazione sulla pensione per coniuge a carico
- Documentazione delle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi
- Diritti per Unioni civili e convivenze di fatto
- Nessun obbligo di attendere il difensore per effettuare l'alcoltest

straordinaria efficacia nello spirito riformatore del legislatore dell'epoca che comprese come le funzioni di Polizia dovevano essere smilitarizzate e condotte nell'alveo della Polizia di Pubblica Sicurezza. Un'azione riformatrice e democratica che ha favorito l'emancipazione dei diritti dei poliziotti attraverso la costituzione di un sindacato libero, d'ispirazione confederale, integrato con il mondo del lavoro, autonomo nei modelli organizzativi e indipendente nelle scelte di politica sindacale. Collante ineludibile tra la società civile e la funzione di Polizia giacché, il sindacato è garanzia di trasparenza attraverso la quale il Cittadino può sempre guardare nella casa del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della PS, ai quali la legge attribuisce la custodia e la garanzia di tutti i diritti di cittadinanza attiva previsti dalla nostra Costituzione.

Anche la stessa Amministrazione di PS ha riconosciuto che con la compressione dei tempi per la presentazione dei contributi al confronto parlamentare, l'accelerazione delle scelte politiche rappresenta un rischio, mentre la presentazione delle modifiche senza un confronto preventivo, disvela spesso un tentativo di restaurazione che preoccupa per le conseguenze in termini di funzionalità e riorganizzazione degli asset strategici del Dipartimento della PS.

La riduzione dei corsi di formazione, ad esempio, non può prescindere da una valutazione complessiva del sistema, con particolare riferimento alla durata del 17° corso degli Ispettori, all'illogica incompatibilità territoriale imposta ai frequentatori sia per il trasferimento che per l'assegnazione, nonché alla mobilità dei perdenti sede del 18° corso degli Ispettori per i quali, attesa l'enorme vacanza nel ruolo, consideriamo miope, antieconomico e non funzionale all'efficienza del sistema tenerli lontani dalle loro famiglie per tempi molto lunghi.

Il Siulp ha chiesto, riprendendo anche le parole del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la possibilità di prevedere promozioni attraverso la sola valutazione del merito, anziché attraverso i concorsi per rendere attrattivo il pubblico impiego alle nuove generazioni e individuare percorsi di progressione interna per gli ispettori e per i sovrintendenti in modo da poter liberare l'organico per l'assunzione di nuovi e giovani agenti. In attesa di un nuovo ineludibile correttivo al riordino, rivendicato anche sul tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro, attesa la congiuntura emergenziale nella quale ci troviamo, per disegnare una progressione interna che garantisca le funzionalità del sistema, appaiono condivisibili le proposte presentate in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato. Invero, la riduzione della durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato in questa fase, può essere un'utile misura per affrontare la congiuntura emergenziale nella quale i ruoli intermedi di sovrintendenti ed ispettori sono prossimi all'esaurimento per la stasi concorsuale che si è determinata negli anni scorsi.

Si tratta, infatti, di un intervento che mira ad efficientare le procedure di immissione in servizio degli ispettori e dei funzionari della Polizia di Stato.

Abbiamo preso atto positivamente della norma che mira a dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 210, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti cui non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero-professionali.

In sintesi, alla luce del quadro delineato, la norma in commento, al fine di adempiere al precetto della Corte costituzionale, intervenendo sull'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, mira ad estendere anche ai funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato la disposizione di cui all'articolo 52-bis del medesimo decreto, relativa all'attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari.

Si è parlato inoltre delle modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 111/2017, in particolare, il comma 1, modificando l'articolo 3 del citato decreto legislativo, inserisce tre le finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, per il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o del Corpo di Polizia Penitenziaria o

dell'Esercito o della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività in favore di congiunti appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio. In merito abbiamo ribadito che tale modifica al fondo di assistenza, che prevede la possibilità di costituire una Fondazione di diritto privato, debba obbligatoriamente prevedere la partecipazione dei rappresentanti del personale quale elemento di garanzia e trasparenza sull'impiego delle risorse gestite e sui criteri e le scelte di quali attività privilegiate in relazione alla sostenibilità rispetto ai fondi disponibili.

Si è discusso delle misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato in materia di vigilanza dei litorali, ovvero della possibilità di avvalersi nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza dei litorali, di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Si è analizzata la possibilità di istituire posti di polizia distaccati, al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferma restando l'organizzazione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nonché posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle Questure o dai Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento alla tutela dei presidi ospedalieri, dei centri commerciali, delle zone industriali e delle località turistiche e costiere, sentito il Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica di cui all'art. 18 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 e ferma restando la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio.

Si è convenuto, inoltre, sulla necessità, nell'alveo della legge 400/1988 e in particolare dell'articolo 17 comma 3, di condividere l'emendamento presentato per modulare le dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso procedure semplificate.

E' stata, altresì, proposta la possibilità, per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo del 2025 in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 che, dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia possano essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede. Inoltre, si è parlato della possibilità di conferire ai funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione a vice questore aggiunto, e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, posti di funzione in deroga a quanto previsto dall'apposito decreto del Ministro dell'Interno, attraverso il conferimento di incarichi, anche nelle medesime funzioni ricoperte prima della promozione, al fine di garantire la funzionalità del Sistema e fino a quando non si rendono disponibili posti di funzione nell'ambito tra quelli individuati con il medesimo decreto.

Abbiamo, inoltre, chiesto al Ministro e al Capo della Polizia di farsi portavoce e sostenere una proposta per la defiscalizzazione delle indennità accessorie ed in particolar modo dello straordinario, rappresentando, altresì, l'esigenza di istituire una indennità operativa di polizia giudiziaria per gli uffici investigativi, l'estensione del congedo solidale, anche nel caso di figli maggiorenni, sino a quando fanno parte del nucleo familiare e con la stessa residenza dei genitori. In ultimo, è stata chiesta la possibilità di erogare il buono vestiario direttamente in busta paga senza nessuna tassazione, l'elevazione del valore nominale del ticket e la sua completa defiscalizzazione nonché la diretta attribuzione delle somme erogate dagli enti convenzionati (FS, Autostrade, ecc.) direttamente sui capitoli del Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S..

In ultimo, è stata rappresentata la necessità di applicare la sentenza della Corte costituzionale per i promossi per merito straordinario, nonché un'azione per un riconoscimento

immediato del TFS, al netto di qualsiasi tassazione con l'istantanea erogazione della pensione senza nessun ritardo.

Si è parlato, poi, dell'Atto Ordinativo Unico e della subordinata ipotesi di rimodulazione dei RPC. Sul punto, il Ministro e il Capo della Polizia hanno ribadito che non c'è nessuna decisione assunta e che l'esito della consultazione delle autorità di Pubblica Sicurezza, rispetto a questa questione, prima di qualsiasi decisione, sarà sottoposta al confronto con le OO.SS..

L'incontro è stato sicuramente chiarificatore, soprattutto con il Capo della Polizia per le questioni connesse alle modalità del confronto, e dei tentativi, neanche tanto nascosti, di modifiche originate spesso dalla "manina" di alcuni uffici del Dipartimento.

E' stata, infine, chiesta l'immediata apertura del tavolo tecnico per la firma del primo contratto dei dirigenti e l'apertura del tavolo per la previdenza dedicata. È stato ribadito, anche per alcune invasioni di campo della "politica militare", che è giunta l'ora della separazione del Comparto sicurezza da quello della difesa. Inoltre, partendo dalla necessità del recupero del potere d'acquisto e dall'assunzione degli ispettori per poter innalzare sia lo stanziamento destinato alla Polizia di Stato in termini di rinnovo contrattuale e retribuzione media, il Siulp ha chiesto un nuovo correttivo al "riordino", il quale costituisce l'asse dal quale partire, in modo da superare gli effetti delle misure di contenimento della spesa adottate, a partire dal 2010 (Decreto Legge 78/2010), per frenare la dinamica degli incrementi retributivi che, complice una politica miope, ha letteralmente scaricato sui lavoratori e le famiglie il peso della crisi e dei costi. Esiste l'esigenza di una concreta e puntuale rimodulazione del Dipartimento della P.S., eliminando le disfunzioni organizzative che incidono sulla qualità del servizio e sul costo dello stesso. Ecco perché chiediamo una nuova fase transitoria dove l'attuale vacanza degli ispettori, pari al 46 per cento, sia coperta immediatamente solo con concorsi interni, senza tentennamenti alla luce della poca appetibilità retributiva per i giovani che si affacciano al nostro mondo del lavoro. Così per il ruolo dei sovrintendenti. Un ritardo voluto da burocrati che immaginano che la Polizia di Stato debba avere solo tantissimi agenti e tantissimi dirigenti. Ad oggi, gli agenti in servizio sono più di quelli previsti ed in cantiere l'assunzione di altri circa 4000 agenti.

Premessa la nostra ferma contrarietà alla chiusura degli Uffici in generale, soprattutto se riguardasse la sola Polizia di Stato, rientriamo in una ottica riformatrice e innovativa, che si debbano valutare modelli organizzativi nel solco della salvaguardia della preminenza del ruolo del Questore, in qualità di Autorità Provinciale tecnica di Pubblica Sicurezza.

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto



Concorso interno, per titoli, per 1447 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente, indetto con decreto del 4 novembre 2023

Domande presentate: 18294

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 1° febbraio 2024.

Sono state effettuate n. 28 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 11453 candidati.

Aggiornamento al: 30 aprile 2024.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12

commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 30 gennaio 2024

Domande presentate: 1140

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 8 aprile 2024.

Sono state effettuate n. 7 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 85 candidati.

Aggiornamento al: 10 maggio 2024.

Costituzionalmente legittima la nuova disciplina della detenzione domiciliare Sostitutiva



Il decreto legislativo n. 150 del 2022 non ha violato la legge delega nel disciplinare le modalità esecutive della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 84, depositata il 10 maggio 2024, con la quale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate una serie di questioni sollevate dalla Corte d'appello di Bologna che aveva eccepito, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della

legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), censurando alcuni aspetti della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ivi introdotta (segnatamente, la durata dell'obbligo di permanenza presso il domicilio designato per l'espiazione della pena; la possibilità di fruire di licenze; le conseguenze penali dell'ingiustificato allontanamento dal domicilio).

Il rimettente censurava in primo luogo – in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost. – l'art. 71, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando l'art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, stabilisce che la detenzione domiciliare sostitutiva comporti «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato», prevedendo altresì che «In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice».

Il «diritto del condannato a rimanere lontano dal luogo impostogli per l'espiazione della pena per dodici ore al giorno» e «comunque per almeno quattro ore al giorno», non troverebbe, secondo il giudice rimettente, riscontro nella disciplina prevista dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Tali disposizioni infatti – rispettivamente per la detenzione domiciliare "ordinaria" e per quella "speciale" – fanno obbligo al tribunale di sorveglianza di dettarne le modalità «secondo quanto stabilito» per gli arresti domiciliari dall'art. 284 cod. proc. penale e, dunque, escludono *«qualunque possibilità di allontanamento [...] che non sia giustificato dall'impossibilità da parte del condannato di provvedere in altro modo (ricorrendo cioè anche all'aiuto di terzi) alle proprie indispensabili esigenze di vita o dalla necessità di esercitare un'attività lavorativa qualora versi in una situazione di assoluta indigenza»*.

La disciplina introdotta dall'art. 71, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 creerebbe, inoltre, *«proprio ciò che il criterio di delega mirava ad impedire»*, ossia una irragionevole disparità di trattamento nelle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, a seconda che essa sia adottata quale pena sostitutiva, o quale misura alternativa della detenzione, a dispetto della *«omogeneità dello status»* tra condannati che fruiscano dell'una o dell'altra misura, con conseguente violazione anche dell'art. 3 Cost.

Rispetto alle eccezioni del rimettente, la Consulta ha sottolineato che la riforma del 2022 mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui, nuovamente, versano le carceri italiane.

La Corte ha evidenziato che le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione.

Inoltre, la loro previsione incentiva l'imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare con il patteggiamento: il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell'obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi.

Infine, le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a quattro anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che circa novantamila persone in Italia sono oggi "liberi sospesi": e cioè condannati in via definitiva, che però non sono sottoposti allo stato ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

Secondo la Corte, la disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde agli obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l'omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto "in quanto compatibile" con tali obiettivi.

In particolare, la previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno dodici al giorno), così come di un'ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a "comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute", è coerente - ha osservato la Corte - con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all'idea - che è alla base della riforma - di una "pena-programma" caratterizzata da elasticità nei contenuti, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.

(fonte: Corte Costituzionale)

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri



La Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della P.S. con la [circolare Prot. 750-Uff.6 prot 0020032 del 19 marzo 2024](#) ha diramato chiarimenti in relazione all'articolo 1, commi 180 e 181 della legge n. 213/2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennali per il triennio 2024-2026", la quale ha introdotto, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri:

- con tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (art. 1 comma 180);
 - con due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 181).
- Per tale casistica l'esonero è riconosciuto per il corrente anno in via sperimentale. Sulla concreta applicazione della norma è intervenuta l'INPS che ha fornito istruzioni operative con [circolare n. 27 del 31.1.2024](#).
- Circa la verifica del requisito l'INPS ha chiarito che lo stesso si cristallizza:
- alla data di nascita del terzo figlio per le lavoratrici di cui al comma 180,

- alla data di nascita del secondo figlio per le lavoratrici di cui al comma 181.

La misura dell'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui. In proposito il Dipartimento chiarisce che, comunque, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta pari al 100% (art. 1, comma 182 legge 213/2023) e che, per consentire il riconoscimento del beneficio, che spetta a decorrere dal 1° gennaio 2024, NoiPA ha avviato le attività per l'adeguamento del sistema e che l'attribuzione dell'esonero avverrà a seguito di segnalazione da parte degli Uffici che gestiscono la partita stipendiale delle dipendenti.

Il personale interessato dovrà far pervenire al proprio Ufficio Amministrativo-contabile la domanda per l'applicazione del beneficio corredata di tutte le informazioni utili alla segnalazione sul sistema dei dati relativi ai propri figli, comprensiva, pertanto anche del codice fiscale degli stessi. Inoltre, come indicato nel messaggio 035/2024 del 11.3.2024 di NoiPA, l'esonero sarà applicato a decorrere dalla rata di maggio 2024, con decorrenza 1/1/2024.

Detrazione sulla pensione per coniuge a carico



Un nostro collega in pensione chiede chiarimenti in ordine alla detrazione per familiari a carico con particolare riferimento al coniuge.

La detrazione spetta per i familiari, fra cui il coniuge, che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4mila euro per figli di età non superiore a 24 anni. Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) sono inoltre rapportate ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono a carico.

Chi ha diritto alla detrazione IRPEF dalle tasse sulla pensione, per il coniuge a carico, deve fare domanda all'INPS, che inserisce l'agevolazione nel cedolino pensione.

Conseguentemente vige l'obbligo di comunicare all'INPS eventuali variazioni che impattano sul diritto alla detrazione ("Detrazioni fiscali - domanda e gestione").

Dunque, non esiste alcun automatismo. Le richieste per la detrazione vanno inoltrate all'INPS, utilizzando l'apposito servizio online, dall'area riservata MyINPS con le credenziali

Se si ha diritto alla detrazione IRPEF dalle tasse sulla pensione, per il coniuge a carico, occorre fare domanda all'INPS, che inserirà l'agevolazione nel cedolino pensione.

Occorre, inoltre, sempre comunicare all'INPS eventuali variazioni che impattano sul diritto alla detrazione ("Detrazioni fiscali - domanda e gestione").

Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (4mila euro per figli di età fino a 24 anni). I familiari che possono essere indicati a carico sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli, compresi i figli naturali riconosciuti;
 - i figli adottivi o affidati;
 - gli altri familiari, a condizione che convivano con il titolare della prestazione erogata dall'INPS.
- Una volta inviata la dichiarazione il sostituto d'imposta rinnova di anno in anno le detrazioni. L'INPS, tuttavia, potrebbe rilevare ex se eventuali variazioni della condizione economica e familiare e agire di conseguenza.

Documentazione delle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi



Per documentare le spese mediche detraibili si può tranquillamente consegnare al CAF il Prospetto online del Fisco o del Portale Tessera Sanitaria al posto di scontrini e fatture.

Questa semplificazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzata dai contribuenti che si rivolgono agli intermediari, evitando di presentare scontrini e fatture attraverso la consegna dell’elenco delle spese detraibili già stilato dal Fisco che riporta in dettaglio tutti i farmaci e le

spese mediche per le quali è ammessa detrazione.

Se il contribuente procede da sé all’invio della dichiarazione, nel caso in cui integri tali voci con altre spese non presenti nel Prospetto, dovrebbe conservare, oppure consegnare al CAF / intermediario, nel caso si appoggi a tali figure per l’inoltro della precompilata il Prospetto stesso, necessario per un raffronto documentale rispetto a quanto aveva considerato detraibile il Fisco e quanto invece si decide di portare in detrazione.

Dunque, sia che si proceda con il 730 cartaceo sia che ci si rivolga al CAF o professionista per l’inoltro del Modello precompilato, il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se si sceglie di utilizzare l’elenco del Fisco, il prospetto delle spese sanitarie dovrà essere accompagnato da una autocertificazione che attesti che i dati consegnati corrispondono a quelli disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Se la presentazione della dichiarazione precompilata prevede modifiche sulle spese sanitarie portate in detrazione, il CAF dovrà anche conservare tale prospetto. Si tratta comunque di una semplice opzione: chi preferisce, continuerà a consegnare la documentazione cartacea originaria, una per una.

Il Prospetto Informativo è disponibile sul sito delle Entrate, nella propria area riservata (nella sezione dedicata alla precompilata).

Per visionarlo e scaricarlo si può procedere anche accedendo al portale del Sistema TS, nella sezione riservata ai cittadini (da questo link) con proprie credenziali SPID, CIE o CNS: basta accedere alla sezione “Consultazione spese sanitarie” per visionare i dati sulle proprie spese trasmesse al Fisco dai vari soggetti obbligati alla trasmissione.

Per la dichiarazione 2024 bisogna selezionare l’anno d’imposta 2023. A quel punto basta utilizzare la funzione di download del file con il dettaglio dei costi che potranno trovare spazio in dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF spettante.

Il documento dovrà essere stampato e consegnato al CAF o professionista delegato alla trasmissione del 730 precompilato.

www.sagifin.com

il prestito è

Si sagifin
finanziamenti


Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

- 5 motivi per sceglierci
-  CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
 -  FIRMA CONTRATTO A DISTANZA CON SPID
 -  IL FINANZIAMENTO NELLA TUA CITTÀ
 -  ACCONTO IN 48 ORE SUL TUO CONTO
 -  ASSISTENZA POST-LIQUIDAZIONE

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia di Entrate: Prontuario scritto registrato al CCIAA di 11/10/11 - PIVA 05079371111. Legato di un rapporto contrattuale di intermediazione con Credito Italiano S.p.A. (gruppo IOR) - Offerta degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, art. 105 e 105 bis e Documento pubblicamente redigibile per rendere attività di servizio del prestito, per la sottoscrizione dei relativi rapporti creditizi ed ogni altro attività finanziaria esclusivamente la conclusione dell'offerta.

Diritti per Unioni civili e convivenze di fatto



La Legge Cirinnà ha previsto l'estensione dei diritti ereditari nonché quelli in materia di pensione (indiretta, di reversibilità, indennità di morte...) non soltanto ai coniugi uniti in matrimonio ma anche per le unioni civili.

La Cirinnà ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), dunque, riguarda in generale tutte le coppie di fatto a prescindere dal genere: sia omosessuali sia eterosessuali.

In particolare, l'equiparazione delle figure del compagno e del coniuge, con relativi diritti e doveri, regola in termini legali, fiscali e previdenziali tutta una serie di casistiche prima lasciate in un limbo normativo.

Pensiamo ad esempio alle detrazioni fiscali per coniuge a carico, all'assegno familiare e alle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito. Ma anche ai diritti assistenziali e decisionali in caso di malattia, ricovero e morte.

L'unione civile è certificata da un attestato, che riporta: la sua costituzione, i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale, la residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

Tra i doveri morali previsti per i partner così uniti, segnaliamo: assistenza materiale, coabitazione e residenza comune, contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Il regime patrimoniale, salvo diversa convenzione, è la comunione dei beni. I partner acquistano i diritti successori e sulla pensione di reversibilità e, se l'unione civile finisce, l'assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole (alimenti).

Per lo scioglimento dell'unione è sufficiente inviare una comunicazione preventiva, anche separata: la domanda vera e propria si potrà sottoporre dopo tre mesi. L'unione civile si scioglie se uno dei partner cambia sesso, mentre se la rettifica anagrafica di sesso avviene nell'ambito di una coppia sposata, in automatico il loro matrimonio diventa un'unione civile.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, per esempio, al coniuge o al compagno con cui si è stipulata l'unione civile, spetta il 60% della pensione del defunto, salvo riduzioni legate al possesso dei redditi.

Al pari del coniuge, inoltre al compagno civile spetteranno, in caso di morte dell'altra parte, l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile e quella relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile.

La convivenza di fatto è disciplinata dalla Legge Cirinnà ma per l'accertamento della stabile convivenza si fa ancora riferimento al DPR 30 maggio 1989 n.223.

Riservata a persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Rispetto alle unioni civili cambiano però i diritti. Ad esempio, la pensione di reversibilità è un diritto per le parti di una unione civile ma non per le coppie di fatto perché manca l'atto formale che fa sorgere il diritto.

Di contro, i conviventi possono richiedere i permessi della Legge 104/92 per assistere (così come la parte di un'unione civile) il proprio convivente di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell'art. 1, della legge n. 76/2016) con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

I diritti dei conviventi legati in una coppia di fatto, in via generale, sono i seguenti:

- gli stessi del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario ed in caso di malattia o ricovero (visita, assistenza, accesso alle informazioni personali);
- possibilità di designare il partner come rappresentante per le decisioni su salute, donazione organi e modalità funerarie;

- diritto del superstite a vivere nella casa di residenza (del defunto), per un periodo variabile in base alla durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili o diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza;
- rilevanza della convivenza per l'assegnazione di alloggi popolari;
- estensione al convivente della disciplina sull'impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente non in grado di mantenersi, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Nessun obbligo di attendere il difensore per effettuare l'alcoltest



Secondo la Cassazione, il soggetto sottoposto all'alcoltest può farsi assistere dal suo difensore di fiducia ma la polizia non ha l'obbligo di aspettarlo.

Il principio è enunciato nella sentenza n. 12178/2024 con cui la Corte di Cassazione precisa che non sussiste l'obbligo di aspettare il difensore di fiducia del soggetto che deve essere sottoposto all'alcoltest poiché trattandosi di atti di accertamento sulla persona indifferibili e urgenti, il trascorrere del tempo ne condiziona inevitabilmente l'esito, inficiandone così la finalità e l'efficacia.

La questione di fatto riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza. La Corte di Appello ritiene infondato il motivo di impugnazione con cui l'imputato ha lamentato il mancato avviso al proprio difensore e il mancato avviso nei suoi confronti con pregiudizio della possibilità di informare il legale di fiducia per farsi assistere nel momento in cui è stato sottoposto all'alcoltest.

Per la Corte d'appello la polizia non aveva l'obbligo di aspettare che il soggetto interessato fosse in uno stato psicologico idoneo a comprendere il significato dell'avviso con cui lo si informa della facoltà di farsi assistere da un difensore per poter compiere l'atto di accertamento, perché trattasi di attività urgente e indifferibile.

L'imputato impugnava la decisione in Cassazione, deducendo la nullità degli accertamenti urgenti eseguiti a causa del mancato avviso al difensore della facoltà di fornire la sua assistenza in sede di accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro.

Per la Cassazione il motivo sollevato dal ricorrente è assolutamente infondato, considerato che dalla lettera dell'articolo 356 c.p.p. non emerge alcun obbligo di avvisare il difensore del soggetto interessato dall'atto urgente e irripetibile. L'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere dal difensore, infatti, ai sensi dell'articolo 114 disp. att. c.p.p., è rivolto al conducente del veicolo quando viene avviata la procedura per l'accertamento strumentale del tasso alcolemico.

Gli esami previsti dall'articolo 186 del Codice della Strada ai commi 4 e 5, ossia l'accertamento con etilometro e gli esami clinici presso le strutture sanitarie, infatti sono atti di polizia urgenti e indifferibili (articolo 354 comma 3 c.p.p.).

Risulta corretta, quindi nel caso in esame, l'applicazione dell'articolo 114 disp. att. c.p.p ai sensi del quale: *"Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"*, senza aspettare il difensore di fiducia del soggetto interessato per procedere a quello che è atto indifferibile e urgente e condizionato dal trascorrere del tempo.